



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via G. Mazzini, 2/A - 45014 PORTO VIRO ☎ 0426/325788 📠 0426/322478

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

SOMMARIO

NORME

- Articolo 1 - Finalità e Definizioni - pagina 2
- Articolo 2 - Ambito di Applicazione - pagina 2
- Articolo 3 -Trattamento dei Dati Personali per le Finalità Istituzionali dell'Impianto di Video sorveglianza -
Pagina 2
- Articolo 4 - Titolare del Trattamento - pagina 3
- Articolo 5 - Responsabile del Trattamento - pagina 3
- Articolo 6 -Incaricati del Trattamento - pagina 4
- Articolo 7 - Manutenzione degli Impianti - pagina 4
- Articolo 8 - Modalità di Raccolta e Requisiti dei Dati Personali - pagina 4
- Articolo 9 - Informativa - pagina 5
- Articolo 10 - Cessazione - pagina 5
- Articolo 11 - Diritti dell'Interessato - pagina 5
- Articolo 12 - Sicurezza dei Dati - pagina 5
- Articolo 13 - Modalità e Limiti all'Utilizzabilità di Dati Personali - pagina 5
- Articolo 14 - Tutela - pagina 6
- Articolo 15 -Provvedimenti Attuativi - pagina 7
- Articolo 16 - Norma di Rinvio - pagina 7
- Articolo 17 – Pubblicità del Regolamento - pagina 7
- Articolo 18 - Entrata in Vigore - pagina 7

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato 1 - Cautele da Adottare per i Dati Videoripresi – pagina 8
- Allegato 2 - Procedura per l'Accesso alle Immagini – pagina 9
- Allegato 3 - Fac-Simile della Richiesta di Accesso alle Videoregistrazioni – pagina 10
- Allegato 4 - Foglio Tipo per il Registro degli Accessi alla Visione delle Immagini Videoregistrate – pagina 11
- Allegato 5 - Elenco delle Telecamere e delle Zone Videosorvegliate – pagina 12

Articolo 1

- Finalità e Definizioni -

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Porto Viro, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **“Banca Dati”**, il complesso di dati personali memorizzati presso il data center collocato presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Viro, in via Mazzini, n. 2, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **“Trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“Dato Personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“Titolare”**, l'Ente Comune di Porto Viro, nelle sue articolazioni e Organi che lo compongono, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“Responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **“Interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **“Diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“Dato Anonimo”**, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **“Blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

- Ambito di Applicazione -

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Porto Viro e collegato al Comando della Polizia Locale.

Articolo 3

- Trattamento dei Dati Personali per le Finalità Istituzionali dell'Impianto di Videosorveglianza

Il Trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa presso il Comando della Polizia Locale, Via Mazzini, n. 2, tramite una infrastruttura di rete geografica dedicata esclusivamente a questo servizio, in sistema wireless, con trasmissione digitale criptata dei dati.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, esso non è, pertanto, accessibile da altre periferiche, oltre alla centrale operativa (salvo nuove convenzioni con altre Forze dell'ordine).

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoommare. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare

le registrazioni delle telecamere stesse. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Porto Viro, sono finalizzate :

- a) a supportare, in caso di manifesta necessità, le Forze dell'Ordine nel prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree maggiormente interessate dal raduno più o meno massiccio di giovani; vengono tutelati coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri Datori di Lavoro, pubblici o privati. Stando il fatto che i punti critici della città, oggetto di alcuni atti vandalici in passato e comunemente luoghi intensamente frequentati, sono i giardini delle scuole comunali e le piazze antistanti i luoghi di culto, l'Amministrazione ha provveduto ad individuare in quest'ultimi i luoghi in cui il grado di rischio è presente in concreto, luoghi in cui ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e del patrimonio pubblico. Resta fermo che il Titolare, nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza alla necessità di garantire la tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini, segue il principio di proporzionalità, evitando di riprendere in modo dettagliato e riconoscibile le persone riprese e procedendo agli ingrandimenti della registrazione delle immagini solo nei casi strettamente necessari e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, garantendo la rispondenza ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno, quindi, stabilite sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente. Con tali finalità si intende garantire, quindi, un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco, la biblioteca, la sede comunale, le piazze e altri luoghi di aggregazione. *L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto esso viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.*

Articolo 4

- Titolare del Trattamento -

Il Titolare del Trattamento dei dati, mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comune di Porto Viro nella persona del Sindaco, con sede in Piazza della Repubblica, 23.

Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Articolo 5

- Responsabile del Trattamento -

Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comandante della Polizia Locale di Porto Viro, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Porto Viro, presso la sede del Comando stesso, per i dati trattati presso la sala Operativa del Comando medesimo.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila costantemente sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni. Dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

Il Responsabile dovrà inoltre impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Articolo 6

- Incaricati del Trattamento -

La nomina degli incaricati al trattamento spetta al Responsabile, il quale deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, previa formazione, tra il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Viro.

Gli Incaricati del concreto trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, e avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati.

Tutti i Soggetti autorizzati al Trattamento sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi, di danni al patrimonio comunale e anche nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quando sono richieste dall'Autorità Giudiziaria.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 7

- Manutenzione degli Impianti -

Ai fini dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune di Porto Viro si avvale della attività esterna di apposita Società la quale svolge prestazioni strumentali, subordinate e dipendenti dalle scelte del Titolare del Trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.

Articolo 8

- Modalità di Raccolta e Requisiti dei Dati Personali -

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, in ogni caso, per il periodo massimo di sette giorni dalla loro registrazione.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza esistente o che saranno progressivamente installate, di volta in volta individuate, secondo lo sviluppo del sistema, previa indicazione del Titolare del Trattamento.

Attualmente, le telecamere installate sono 19; esse sono posizionate secondo quanto specificato nell'Allegato 5 al presente Regolamento.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando della Polizia Locale, via Mazzini, 2. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il Trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale. I dati trattati interessano, pertanto, soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Le immagini verranno conservate per il tempo massimo sopra indicato, sette giorni dalla registrazione sul server di registrazione posizionato presso il Data Center di Porto Viro, via Mazzini, 2, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici comunali, o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, al di sopra del periodo massimo sopra indicato, sarà valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o eventualmente consegnare una copia all'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione a una attività investigativa svolta o in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Articolo 9

- Informativa -

Il Comune di Porto Viro, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. I cartelli saranno conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili e potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

Il Comune di Porto Viro, in qualità di Titolare del Trattamento, si obbliga ad attivare una efficace e integrale campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza mediante l'affissione in modo stabile del presente regolamento e dell'elenco aggiornato delle postazioni delle telecamere all'albo pretorio dell'amministrazione.

Articolo 10

- Cessazione-

In caso di cessazione del trattamento di cui al presente Regolamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Articolo 11

- Diritti dell'Interessato -

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, specialmente quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta a una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine, può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Articolo 12

- Sicurezza dei Dati -

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Data Center di Porto Viro, via Mazzini, 2, dove è custodito il server dedicato per la memorizzazione protetta delle riprese effettuate dalle telecamere. A questi locali può accedere, oltre al Titolare del Trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del Trattamento, indicati ai precedenti articoli 5 e 6, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del Responsabile del trattamento o degli Incaricati, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Articolo 13

- Modalità e Limiti alla Utilizzabilità di Dati Personali -

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, e cioè i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- **Principio di Liceità.**

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, anche di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate, al riguardo, le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare, inoltre, evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- **Principio di Necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta, in sostanza, l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e, comunque, di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

- **Principio di Proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili.

Non risulta, di regola, giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e, pertanto, può essere legittimamente oggetto di contestazione.

- **Principio di Finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico, fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta dalla Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Alla luce dei principi enunciati, ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato e di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza può procedere agli ingrandimenti della registrazione delle immagini strettamente necessarie non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte possono accedere le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze loro assegnate. Anche nel caso di danni patrimoniali a privati, che con denuncia scritta dimostreranno la loro volontà di perseguire il colpevole, sarà possibile accedere alle informazioni del sistema.

Gli spezzoni dei supporti magnetici, relativi agli illeciti penali, sono conservati nella cassaforte della Polizia Locale di Porto Viro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14

- Tutela -

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Articolo 15

- Provvedimenti Attuativi -

Compete alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda a integrare il sistema di videosorveglianza esistente con altre postazioni, si provvederà alla opportuna e necessaria informativa al pubblico mediante quanto indicato nell'art. 9 del presente Regolamento.

La Giunta Comunale, inoltre, si impegna nella ricerca di forme di collaborazione con le Forze dell'Ordine presenti nel territorio, affinché il sistema di videosorveglianza divenga massimamente funzionale alle finalità individuate. Per questo l'Amministrazione potrà disporre che, in caso di eventuale accordo con altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio diverse dal Corpo di Polizia Locale, si possano creare ulteriori centrali operative presso i Comandi delle suddette Forze di Polizia. Tutte le nuove centrali che saranno attivate, verranno configurate con le medesime funzioni della Centrale Operativa del Comando Polizia Locale.

Articolo 16

- Norma di Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente in materia, speciale, generale, nazionale e comunitaria.

Articolo 17

- Pubblicità del Regolamento -

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Porto Viro e sarà trasmesso alle R.S.U. Aziendali e al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro.

Articolo 18

- Entrata in Vigore -

Il presente Regolamento che costituisce Informativa Integrale alla Cittadinanza, composto da n. 18 articoli, oltre ai suoi n. 5 Documenti Allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso, entra in vigore ad avvenuto espletamento della procedura di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Porto Viro della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

ALLEGATO 1

al Regolamento per l'Installazione e l'Utilizzo di Impianti di Videosorveglianza nel Territorio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ -

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del Trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3. Nel caso in cui le immagini siano conservate per una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria di un Organo di Polizia Giudiziaria o per eventuale consegna all'Autorità Giudiziaria, i file possono essere salvati su una apposita cartella del PC della centrale operativa, lo stesso non deve poter essere accessibile se non con username e password personali; in alternativa possono essere creati relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, nella cassaforte del Comando di Polizia Locale.

4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire, preferibilmente, mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque, le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.

5. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, esso dovrà essere distrutto in modo tale da non poter essere più utilizzabile, e che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini è consentito solo:

- Al Titolare del Trattamento nella persona del Sindaco quale Legale Rappresentante del Comune;
- Al Responsabile ed agli Incaricati del Trattamento;
- Per indagini, alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- Eventualmente, alla ditta fornitrice / manutentrice dell'impianto, ma solo nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- Al Terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese;

7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini della Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, comunque, necessita l'autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento o del Titolare.

8. Nel caso di accesso alle immagini da parte del Terzo debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte del Responsabile o dell'Incaricato del Trattamento, una schermatura del video.

9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo **Schema Allegato 4 al Regolamento**, nel quale dovranno, comunque, essere riportati:

- La data e l'ora dell'accesso;
- L'identificazione del Terzo autorizzato
- Gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvi i casi in cui è possibile applicare apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

al Regolamento per l'Installazione e l'Utilizzo di Impianti di Videosorveglianza nel Territorio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del Trattamento indicato nell'Informativa.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Comune di Porto Viro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, dietro presentazione della istanza di cui sopra, avrà diritto di:

a) essere informato dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) ottenere informazioni circa il titolare e il responsabile, oltre che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati;

c) ottenere, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta :

- La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. Le istanze dovranno contenere l'indicazione della località nella quale si presume sia avvenuta l'acquisizione delle immagini effettuata con le telecamere del Comune, della data e dell'ora presunta della ripresa.

5. Le istanze degli interessati devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del Trattamento che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti previsti.

7. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

8. L'identità dell'interessato sarà verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

9. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta sarà avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

10. Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al Richiedente.

11. Nel caso in cui le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il Richiedente dovrà fornire, altresì, ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- Il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,

- Indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,

- Presenza di altre persone,

- Attività svolta durante le riprese.

12. Nel caso in cui i suddetti elementi non siano indicati, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al Richiedente.

13. Il Responsabile del Trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al Richiedente; nel caso di accertamento positivo, egli autorizzerà l'accesso richiesto e fisserà, anche, il giorno, l'ora ed il luogo in cui il Richiedente stesso potrà visionare le immagini che lo riguardano.

ALLEGATO 3

al Regolamento per l'Installazione e l'Utilizzo di Impianti di Videosorveglianza nel Territorio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Al Responsabile del Trattamento

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti.

Allo scopo dichiara che la richiesta viene fatta per il seguente motivo:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Luogo o Luoghi di possibile ripresa

.....

.....

2. Data di possibile ripresa

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....

.....

7. Attività svolta durante la ripresa

.....

.....

.....

.....

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....

Il Richiedente

ALLEGATO 4

al Regolamento per l'Installazione e l'Utilizzo di Impianti di Videosorveglianza nel Territorio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

FOGLIO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome del Soggetto che ha avuto accesso alle immagini :

Documento di identità del suddetto Soggetto :

Estremi della Autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Trattamento :

Ora di Entrata :

Ora di Uscita :

Dichiarazione sottoscritta dal Soggetto di cui sopra :

Io sottoscritto _____, nato a _____ in data _____, residente a _____ via _____ civ. _____ :

Dichiara, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, e sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze, di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale.

In fede

ALLEGATO 5

al Regolamento per l'Installazione e l'Utilizzo di Impianti di Videosorveglianza nel Territorio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Siti Telecamere Mobili

- T01 – sita davanti al Municipio di Donada
- T02 – sita sul retro del Municipio di Donada
- T04 – sita sul lato sud della scuola elementare di Donada
- T05 – sita sul lato nord della scuola elementare di Donada
- T06 – sita sul lato ovest della scuola media di Donada
- T07 – sita sul lato est della scuola media di Donada
- T08 – sita sul lato est della scuola media di Donada
- T10 – sita di fronte al Palazzetto dello Sport
- T11 – sita in nella zona della cittadella dello Sport
- T12 – sita in nella zona della cittadella dello Sport (panoramica)
- T13 – sita presso la scuola elementare di Contarina
- T14 – sita presso la scuola media di Contarina
- T15 – sita presso Visitor Center
- T16 – sita sul lato ovest della Biblioteca
- T17 – sita sul lato est della Biblioteca
- T27 – sita presso Comando Polizia Locale
- T28 – sita presso Servizi Sociali

Siti Telecamere Fisse

- T03 – sita sul retro della scuola elementare di Donada
- T09 – sita in zona Cittadella dello Sport

L'aggiornamento del presente elenco, a seguito della installazione di nuove Telecamere o dello spostamento / eliminazione di altre, è demandata alla Giunta Comunale, quale Organo Esecutivo di Vertice. Alla stessa e al Sindaco è, quindi, demandata la disposizione di tutto quanto necessario per la relativa Informativa alla cittadinanza seguendo, in merito, quanto prescritto dal Regolamento.